



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0176648 - 13/08/2012 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
BOLOGNA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
VIALE ALDO MORO 52,
40127 BOLOGNA

OGGETTO: Quesiti su procedure rinnovo Consiglio camerale (D.M. 156/2011).

Con la nota n. 30323 del 6.08.2012 codesta ha chiesto il parere di questo Ministero in merito alle seguenti questioni:

1) lo statuto di un'associazione cooperativa con diffusione territoriale su base provinciale prevede che un'impresa aderisca alla Confederazione nazionale per il tramite delle Unioni territoriali e che l'Unione territoriale competente sia quella nella cui circoscrizione l'impresa aderente ha la sede legale. Ad esempio una cooperativa con sede legale a Milano ed un'unità locale denunciata alla camera di commercio di Bologna deve necessariamente aderire solo e soltanto alla organizzazione cooperativa di Milano e non può aderire all'organizzazione cooperativa di Bologna. Codesta camera di commercio chiede di conoscere se l'unità locale denunciata nel registro delle imprese di Bologna, facente capo ad un'impresa iscritta nell'organizzazione di Milano possa essere conteggiata ai fini del calcolo della rappresentatività dall'organizzazione cooperativa di Bologna.

A tal proposito si ritiene necessario evidenziare che l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 prevede che le organizzazioni di categoria devono far pervenire alla camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente, tra l'altro, "il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto,

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione."

A tal proposito si richiama l'articolo 1, comma 1, lett. f) dello stesso decreto n. 156/2011 che definisce il numero delle imprese come *"il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative"*.

Alla luce del combinato disposto di tali norme l'organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio della camera di commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011.

Pertanto l'organizzazione potrà dichiarare e riportare nell'allegato B) allo stesso decreto sia la sede legale che le diverse unità locali ubicate nella stessa circoscrizione territoriale.

Analogamente l'organizzazione di categoria potrà dichiarare e riportare nell'allegato B) al decreto n. 156/2011, anche le unità locali, anche se di imprese aventi sede in altra circoscrizione, per le quali sono stati assolti gli obblighi associativi nei confronti dell'organizzazione di categoria stessa a norma di statuto, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione per la quale concorre al procedimento di costituzione del consiglio.

Si ritiene non sia rilevante a tal fine a quale sede locale sia stato effettuato il pagamento della quota associativa, purché tale pagamento sia comunque dimostrabile in sede di controllo e dalle norme statutarie risulti chiaramente l'unitarietà della relativa organizzazione associativa, prevalendo invece l'esigenza di rappresentare ciascuna unità locale nel territorio di operatività ed escludendo in ogni caso duplicazioni.

2) Codesta camera di commercio chiede di conoscere se i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di prestazione d'opera possono essere ricompresi nella dizione "soci prestatori d'opera" riportata nell'allegato A) al D.M. n. 156/2011. A tal fine, come già ribadito nella circolare n. 3536/C, peraltro, richiamata da codesta camera, si ritiene di evidenziare che, attesa la specifica natura delle cooperative, possono essere conteggiati nel parametro dell'occupazione solo nel caso delle cooperative di lavoro nelle quale il socio è effettivamente anche un lavoratore.

Il socio prestatore d'opera partecipa alla cooperativa conferendo un'attività lavorativa suscettibile di valorizzazione economica e in virtù della quale diviene appunto socio. La



prestazione dell'attività, definita in senso ampio "lavorativa", è il presupposto per l'inserimento all'interno della struttura societaria in qualità di socio e viene espletata in adempimento di obblighi derivanti dal contratto di società e non di contratto di lavoro.

Pertanto i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di prestazione d'opera potranno essere inseriti nella categoria "soci prestatori d'opera".

3) Codesta camera ha chiesto i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di co.co.pro. e i lavoratori non soci con contratto di co.co.pro. possono essere contati tra i dipendenti.

Giova ricordare che la definizione di socio lavoratore di cooperative può essere rinvenuta nell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001 il quale stabilisce al comma 3 che *"Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte."*

Pertanto i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di co.co.pro. potranno essere conteggiati tra la voce "dipendenti" dell'allegato A) al D.M. n. 156/2011 tra i quali risultano ricompresi i soci di cooperativa iscritti nei libri paga (oggi Libro Unico del Lavoro).

Nel caso di lavoratori non soci inquadrati con contratto di co.co.pro. giova ricordare che i contratti a progetto (co.co.pro.) sono una tipologia di contratto di lavoro disciplinata dall'articolo 61 e seguenti decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, c.d. Legge Biagi, così come modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". I contratti a progetto sono inquadrati nella tipologia dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e devono essere riconducibili a uno a uno a specifici progetti determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1 del d.lgs. n. 163/2003).

Premesso quanto sopra e tenuto conto che all'allegato A) al D.M. n. 156/2011 è precisato che nella categoria "dipendenti" non possono essere considerati i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si ritiene che i lavoratori non soci di cooperative non possono essere conteggiati ai fini del calcolo della rappresentatività dell'associazione alla quale l'impresa cooperativa è associata.



4) Codesta camera di commercio ha chiesto se nel calcolo delle unità lavorative, con riferimento ai dipendenti a tempo determinato, possa essere ammessa l'approssimazione all'unità nel caso di presenza di "resti".

A tal proposito questo Ministero ritiene necessario chiarire che *"le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione"* e quindi ne consegue che un *"singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può esser considerato in nessun caso come unità intera."*

Pertanto le unità di personale devono essere considerati per i giorni lavorativi prestati nell'anno, il totale di tali giorni lavorativi devono essere calcolati in termini di media annua senza tener conto di alcuna approssimazione o in eccesso o in difetto e solo sul risultato di tale media potrà essere effettuata eventuale approssimazione in eccesso o in difetto con il normale criterio matematico di approssimazione all'unità più vicina.

5) E' stato chiesto se è corretto indicare nell'allegato B) le unità locali dell'impresa, dichiarata per la partecipazione ad un determinato settore, anche se le unità locali hanno un codice ATECO diverso dall'impresa.

A tal proposito si evidenzia che l'organizzazione, ai fini dell'assegnazione di un seggio, potrà utilizzare solo l'impresa e le unità locali operanti nel settore di riferimento; nel caso di impresa che svolge attività promiscua, riconducibile a diversi settori economici, sia con riferimento alla sede legale che alle proprie unità locali, sarà l'organizzazione a cui l'impresa aderisce che potrà scegliere di concorrere per i diversi settori utilizzando a tal fine la sede legale e le diverse unità locali con riferimento ai settori nelle quali le stesse operano.

L'organizzazione potrà utilizzare l'impresa o l'unità locale con riferimento al settore nella quale le stesse operano così come risultanti dai relativi codici ATECO e non in maniera difforme da tali codici; ovviamente, al fine di evitare duplicazioni, la stessa sede o unità locale non potrà essere utilizzata per l'assegnazione di seggi diversi da parte della stessa organizzazione, come espressamente chiarito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del DM n. 156/2011.

Si ritiene, inoltre, necessario chiarire con l'occasione che l'organizzazione potrà scegliere di utilizzare un'impresa che svolge attività promiscua in funzione del codice ATECO ai fini dell'assegnazione del settore di riferimento e non è vincolata al solo settore nel quale l'impresa stessa svolge attività prevalente.

6) In relazione a quanto precisato nell'allegato A) al D.M. n. 156/2011 in merito al fatto che *"un singolo dipendente stagionale o contratto part time non può in nessun caso essere indicato come unità intera"* codesta Camera ha chiesto di conoscere se è corretto indicare alle organizzazioni quale metodologia di calcolo, quella contenuta nel decreto del Ministero delle attività produttive 18.04.2005 concernente "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" e già adottata dall'ISTAT ai sensi del sistema europeo



dei conti-SEC 95-Unità di lavoro. In tal caso in considerazione del fatto che il decreto considera un mese lavorativo per tutti i lavoratori che effettuano più di 15 giorni al mese codesta Camera chiede di conoscere come devono essere computati i lavoratori che effettuano meno di 15 giornate.

A tal proposito si rinvia alla risposta fornita al punto 4), che già evidenzia che il calcolo va effettuato con riferimento alle giornate lavorative senza arrotondamenti preliminari neppure su base mensile.

7) Codesta camera chiede di conoscere se i VOUCHER possono essere considerati nel novero degli occupati e, in caso positivo, come devono essere calcolati gli occupati per arrivare all'unità.

In proposito lo scrivente evidenzia che l'articolo 72 del decreto legislativo 10.09.2003, n. 276 così come modificato dalla legge 28.06.2012, n. 92, prevede che *"per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio....."*

Si tratta, quindi, di una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto "accessorie", che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolta in modo saltuarie e tutelare situazioni non regolamentate; il pagamento di tali prestazioni avviene mediante "buoni lavoro" (voucher). (vedi sito www.inps.it).

Considerato che tali prestazioni non incidono sullo stato di inoccupato e disoccupato e che possono essere svolte anche da soggetti già inseriti nella categoria "dipendenti" per altra impresa (per es. lavoratori in cassa integrazione), si ritiene che non debbano essere considerate ai fini del calcolo del numero dei dipendenti nella valutazione di rappresentatività per il rinnovo degli organi camerali, in analogia a quanto già previsto per le prestazioni di collaborazione continuata e collaborativa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)